

Legge regionale 24 settembre 1976 , n. 56 - TESTO VIGENTE dal 25/09/1976

Estensione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, 1 luglio 1976, n. 28 26 luglio 1976, n. 34, e 29 luglio 1976, n. 35, a Comuni non compresi nella delimitazione di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 2

Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente articolo 1, gli interessati presentano, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda agli enti ed organi competenti alla concessione dei benefici stessi, salvo quanto disposto al successivo articolo 4.

La concessione ed erogazione dei benefici hanno luogo con le modalità ed entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni richiamate al precedente articolo 1.

L' ammontare dei benefici è in ogni caso determinato previa detrazione di una quota fissa di lire 500.000.